C O M U N E D I Q U A D R E L L E
Provincia di Avellino
Via Municipio, 10

C.A.P. 83020 C.F. 80006570644 P. IVA 00268010642
081.825.73.05 081.511.26.56
Indirizzo Email: protocollo@comune.quadrelle.av.it
Indirizzo PEC: comune.quadrelle@anutel.it

Prot.n. 509 del 8.3.2021

ORDINANZA N. 7 DEL 8.3.2021

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19– DISPOSIZIONI PER IL CIMITERO COMUNALE, PER GLI UFFICI PUBBLICI E IL PERSONALE DIPENDENTE

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID 19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020. n.35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020. n. 74 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19*";
VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83. recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" e in particolare, l'articolo 1 comma 1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020. n. 198;
DATO ATTO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020, termine ulteriormente prorogato;
ATTESO CHE:

- il Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "*emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale*" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- contestualmente è stato approvato un nuovo decreto-legge che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti -legge n. 19 e 33 del 2020;

RICHIAMATA la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID 19 nonché tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al contrasto del diffondersi del virus;
PRESO ATTO del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 avente ad oggetto *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

VISTA l'Ordinanza del 5 marzo 2021 del Ministero della Salute relativa all'applicazione di *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania*" che estende alla Regione Campania, per un periodo di quindici giorni a fare data da.ll'8 marzo 2021, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ivi compresi gli uffici pubblici comunali, con il fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza della reale situazione da affrontare nonché fornire precise disposizioni al personale dipendente;

VISTO l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

VISTO il TUEL;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. Che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus covid- 19, a decorrere **dal 9 marzo e sino al 23 marzo 2021** il cimitero e gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico; saranno comunque assicurati i servizi essenziali;
2. Per gli adempimenti urgenti sarà possibile chiamare il numero 3476843341- 081.825.73.05 - o contattare i recapiti di cui al seguente link: http://hosting.soluzionipa.it/quadrelle/trasparenza/pagina.php?id=15&CSRF=b305c3561f1acc372c63963f3797bbbb;
3. In ogni caso gli uffici pubblici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza quali avvisi sul sito web istituzionale, posta elettronica, posta elettronica certificata e contatti telefonici;
4. L'ufficio anagrafe provvederà al rilascio delle carte di identità previa richiesta telefonica, valutando le istanze di comprovata urgenza;
5. L'ufficio protocollo riceverà la posta in entrata dall'utenza esclusivamente nel rispetto alle normative vigenti in materia, per l'utilizzo di strumentazione informatiche ovvero con posta elettronica certificata;
6. Il personale di servizio esterno, a stretto contatto con l'utenza, ed in particolare il personale della Polizia Locale, dovrà attenersi alle prescrizioni ministeriali di sicurezza e all'utilizzo del D.P.I. forniti;

PRECISA

che tale ordinanza ha scopi precisamente precauzionali in attuazione di disposizioni ministeriali ed invita;

DISPONE ALTRESÌ

1. La presente ordinanza è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online, resa nota attraverso il *sito web* istituzionale e gli organi di informazione;
2. Di notificare il presente atto:
   - alla Prefettura di Avellino;
   - alla Stazione dei CC. di Baiano e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano;
   - a tutti i dipendenti; alla RSU; alle OO.SS.TT.;

INFORMA

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. ai sensi della legge 1034/1971 e ss.mm.ii. o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971

Dalla residenza municipale, 8.3.2021

COMUNE DI QUADRELLE (AV)

IL SINDACO
Dr. Simone Rozza